



STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 04 maggio 2017

Circolare n. 12- 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UNIONI CIVILI E CONVIVENZE - RIFLESSI IN MATERIA DI OBBLIGHI PREVIDENZIALI PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Si informano i Signori clienti che, a seguito dell'introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con la L. 76/2016, provvedimento che ha regolamentato anche le convivenze di fatto, l'Inps, con la circolare n. 66/2017, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

Le unioni civili

Il comma 20 prevede l'estensione ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola "coniuge".

La suddetta equiparazione tra il coniuge e ognuna delle parti dell'unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 9, L. 76/2016 e all'articolo 7, D.P.C.M. 144/2016.

Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.

Inoltre, in riferimento all'articolo 230-bis cod. civ., che disciplina l'impresa familiare e i diritti e obblighi dei relativi partecipanti, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare è equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Le convivenze di fatto

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. L'estensione dei diritti, in questo caso, è molto più selettiva e circoscritta: la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di *status*, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.



Rimangono inalterati i rischi di riqualificazione: le prestazioni saranno quindi valutabili, in sede ispettiva, in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 230-ter cod. civ. l'attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non ha alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare per l'applicazione dei diritti di cui godono i familiari individuati dall'articolo 230-bis.

Se il Legislatore avesse voluto uniformare la disciplina, come ha fatto con le unioni civili, avrebbe utilizzato locuzioni idonee a includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe, al contrario, introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un'impresa familiare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Associato Pannisco